

Parere generale n. 36

Prot. n. 1511

Spedito il

ALL'ON. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e relative affinità.

Adunanza del 18.11.1999

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, i commi 99 e 102 dell'art. 17;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la nota ministeriale (Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni) prot. n. 4472 del 24 luglio 1998;

Visto il proprio precedente Parere generale n. 25 dell'11.02.99;

Visto il Decreto Ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 61 del 15 marzo 1999, concernente "Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari";

Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 recante il regolamento che detta disposizioni sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 17 comma 99 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sentiti i Relatori;

APPROVA

la seguente delibera di cui si dovrà tenere conto nella stesura del Decreto Ministeriale di rideterminazione dei settori:

Consiglio Universitario Nazionale

Il CUN, secondo quanto già deliberato al momento della precedente revisione, ha proceduto ad un più impegnativo riassetto dei settori scientifico-disciplinari, allo scopo di rispondere alle nuove esigenze connesse con l'emanazione dei decreti attuativi della legge 127/97 (i cosiddetti decreti di area) e con le procedure di valutazioni comparative che saranno attivate, procedendo a delineare innovativamente la connessione che esiste tra campi di ricerca scientifica, determinazione delle discipline, attività didattiche impartite nei corsi di studio.

I settori, infatti, come è noto, oltre ad avere la fondamentale funzione di individuare campi di studio e di ricerca scientifici omogenei, regolano la vita universitaria per l'inquadramento del personale docente, dai bandi concorsuali, richiesti sempre per settore e non per discipline, alla titolarità, che è anch'essa nella massima parte dei casi di settore e non di disciplina. Ai settori faranno peraltro riferimento i nuovi decreti per la composizione degli ambiti didattici relativi ai diversi corsi di studio, e nei regolamenti didattici degli atenei potranno essere indicati esclusivamente i settori scientifico-disciplinari, non le materie o i moduli, come del resto è necessario in considerazione della connessione tra didattica e ricerca.

Anche in considerazione di questa nuova e sempre più rilevante funzione dei settori, il CUN ha ritenuto utile apportare notevoli cambiamenti sia nel numero, sia nella composizione, sia nella presentazione dei nuovi settori. Di qui l'introduzione di un nuovo e più chiaro sistema di indicazione che già dalla sigla chiarisse l'area scientifico-culturale di riferimento; l'inserimento, dopo il nome del settore, di una breve descrizione del settore medesimo che delinea nettamente i campi di studio senza vincolarne la flessibilità e le prospettive di sviluppo e che possa orientare le strutture didattiche nell'attivazione e denominazione degli insegnamenti all'interno di ciascun settore; l'indicazione, al posto dei tradizionali elenchi di discipline esaustivi dell'offerta formativa del settore, di più

generali campi di competenza paradigmatici che esemplifichino alcune fra le molte possibili proposte disciplinari. A tal fine le strutture didattiche potranno opportunamente individuare nei campi paradigmatici di competenza o nelle indicazioni contenute nelle descrizioni le discipline oggetto degli insegnamenti da attivare. Le singole sedi, alla luce della autonomia, risultano così decisamente responsabilizzate nella complessiva determinazione dei percorsi didattici e dei programmi di ricerca nella configurazione dei settori, con la possibilità di adattare i contenuti unificanti dei singoli settori alle specifiche realtà e competenze di sede.

I numerosi cambiamenti introdotti suggeriscono di programmare un'entrata in vigore dei settori che tenga conto della necessità di una fase di assestamento da parte delle università, prevedendo che le sedi siano tenute ad operare l'aggiornamento, con tutti i relativi adempimenti didattici e amministrativi (opzioni di afferenza da parte dei docenti etc.), contestualmente con il recepimento dei nuovi ordinamenti previsti dai decreti di riordino dei percorsi universitari ai sensi della legge 127/97. Per la medesima ragione, e tenendo conto della complessità dei problemi, il CUN prevede la possibilità di un aggiornamento e di una eventuale revisione da operare sulla base delle esperienze maturate in seguito alla prima applicazione dei nuovi settori.

Consiglio Universitario Nazionale

La revisione dei settori è completata dalla ridefinizione delle affinità ai fini esclusivamente delle procedure connesse con le valutazioni comparative, secondo la normativa vigente. In particolare è stato individuato un primo livello di affinità, che diviene operativo qualora il settore non disponga di sufficienti potenziali commissari, e di un secondo livello, da utilizzare esclusivamente quando anche con la prima integrazione non sia possibile disporre di un sufficiente elettorato passivo.

In relazione ad alcuni settori di nuova costituzione, il numero relativamente elevato di affinità è da riferirsi alla necessità di contemplare ogni possibile apporto culturale.

Ciò premesso, il Consiglio

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO

la proposta di cui all'allegato documento recante: "Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (A. Avvertenze; B. Elenco dei settori scientifico-disciplinari e corrispondenza con i settori precedenti; C. Elenco dei settori scientifico -disciplinari con declaratorie e campi paradigmatici di competenza; D. Ridefinizione delle affinità; E. Corrispondenza tra le sigle precedenti e le sigle attuali dei settori scientifico -disciplinari)".

I settori e le affinità di cui al documento allegato sostituiscono integralmente quelli indicati con il citato D.M. 26.02.1999 pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 61 del 15 marzo 1999.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE